

Bruxelles, 29 maggio 2026
(OR. en)

9827/26

TRANS 353

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	28 maggio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2026) 265 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di 9a sessione del comitato ad hoc per gli affari giuridici e la cooperazione internazionale dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) per quanto riguarda la modifica del suo regolamento interno

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 265 final.

All.: COM(2026) 265 final



Bruxelles, 28.5.2026
COM(2026) 265 final

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di 9^a sessione del comitato ad hoc per gli affari giuridici e la cooperazione internazionale dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) per quanto riguarda la modifica del suo regolamento interno

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di 9ª sessione del comitato ad hoc per gli affari giuridici e la cooperazione internazionale (di seguito "comitato ad hoc") dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) in riferimento alla prevista adozione di una decisione volta a modificare il regolamento interno del comitato ad hoc.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF)

La convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 ("COTIF"), è un accordo internazionale di cui l'Unione e 25 Stati membri¹ sono parti contraenti.

Il 16 giugno 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/103/UE del Consiglio concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'OTIF di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 ("accordo di adesione UE-COTIF")².

L'accordo di adesione UE-COTIF è entrato in vigore il 1º luglio 2011.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della COTIF, l'OTIF ha lo scopo di promuovere, migliorare e agevolare sotto ogni punto di vista il traffico internazionale per ferrovia, in particolare istituendo regimi di diritto uniforme nei vari settori giuridici relativi al traffico ferroviario internazionale. La COTIF disciplina inoltre la gestione dell'organizzazione, i suoi obiettivi, le sue competenze, le relazioni con gli Stati contraenti e le sue attività in generale.

Essa riguarda la normativa ferroviaria relativa a diverse questioni ferroviarie tecniche e giuridiche, suddivise in due parti: la convenzione stessa, che disciplina il funzionamento dell'OTIF, e otto appendici della convenzione che stabiliscono regole uniformi in ambito ferroviario:

- appendice A - Contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori (**CIV**);
- appendice B - Contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci (**CIM**);
- appendice C - Trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (**RID**);
- appendice D - Contratto di utilizzazione di veicoli nel traffico internazionale ferroviario (**CUV**);
- appendice E - Contratto di utilizzazione dell'infrastruttura nel traffico internazionale ferroviario (**CUI**);

¹ Soltanto Cipro e Malta non sono parti contraenti.

² Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/2013/103\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/2013/103(1)/oj)).

- appendice F - Regole uniformi concernenti la convalida di norme tecniche e l'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili al materiale ferroviario destinato ad essere utilizzato per il traffico internazionale (**APTU UR**);
- appendice G - Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale ferroviario utilizzato per il traffico internazionale (**ATMF UR**);
- appendice H - Regole uniformi concernenti la sicurezza d'esercizio dei treni nel traffico internazionale (**EST UR**).

2.2. Il comitato ad hoc per gli affari giuridici e la cooperazione internazionale dell'OTIF

In occasione della sua 15^a sessione, tenutasi nel settembre 2021, l'assemblea generale ha deciso di istituire un comitato ad hoc per gli affari giuridici e la cooperazione internazionale, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, della COTIF, per un periodo di tre anni (settembre 2021 – settembre 2024). Nella sua 16^a sessione, tenutasi a settembre 2024, l'Assemblea generale ha deciso di rinnovare il mandato del comitato ad hoc per un periodo di sei anni, fino al 1° ottobre 2030.

Fatta salva la competenza degli organi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della COTIF, l'assemblea generale ha conferito al comitato ad hoc il seguente mandato, stabilito all'articolo 2 del suo regolamento interno:

- preparare progetti di modifica o integrazione della convenzione;
- fornire consulenza giuridica di propria iniziativa o su richiesta degli organi di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, della COTIF o su richiesta degli organi da essi istituiti;
- promuovere e agevolare il funzionamento e l'attuazione della COTIF;
- monitorare e valutare strumenti giuridici;
- prendere decisioni sulla cooperazione con altre organizzazioni e associazioni internazionali, anche istituendo e sciogliendo gruppi di contatto di consultazione con altre organizzazioni e associazioni internazionali e monitorando il funzionamento dei gruppi di contatto.

L'assemblea generale ha deciso che, ove applicabile, il comitato ad hoc presenta conclusioni e proposte agli organi competenti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della COTIF a fine di esame e decisione.

2.3. L'atto previsto del comitato ad hoc

Il 24 giugno 2026, nella sua 9^a sessione, il comitato ad hoc sarà chiamato ad adottare una decisione che modifica il proprio regolamento interno ("atto previsto").

La finalità dell'atto previsto è allineare le pratiche di tutti gli organi dell'OTIF sulla base delle raccomandazioni formulate dal comitato ad hoc nella sua 8^a sessione, tenutasi il 4 dicembre 2025. Il comitato ad hoc ha raccomandato disposizioni volte ad armonizzare il regolamento interno di tutti gli organi dell'OTIF per quanto riguarda i diritti dei membri, dei membri associati e degli osservatori, in modo da garantire la coerenza. La proposta prevede inoltre alcuni ulteriori allineamenti alle pratiche di altri organi e alcune correzioni formali.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 16, paragrafo 10, della COTIF, a norma del quale i comitati dell'OTIF devono stabilire il proprio regolamento interno, e dell'articolo

30 del regolamento interno del comitato ad hoc, in virtù del quale tale regolamento interno può essere modificato, in tutto o in parte, con una decisione di detto organo.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

A norma dell'articolo 6 dell'accordo di adesione UE-COTIF:

"1. Per le decisioni su materie di competenza esclusiva dell'Unione, quest'ultima esercita i diritti di voto dei suoi Stati membri a norma della convenzione.

2. Per le decisioni su materie nelle quali l'Unione dispone della competenza concorrente con i suoi Stati membri, vota l'Unione o votano i suoi Stati membri.

3. Fatto salvo l'articolo 26, paragrafo 7, della convenzione, l'Unione dispone di un numero di voti uguale a quello dei suoi Stati membri che sono anche parti della convenzione. Quando l'Unione vota, i suoi Stati membri non votano."

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE, l'Unione ha competenza esclusiva in relazione agli impegni internazionali da assumere nel contesto della COTIF, compresi gli strumenti giuridici adottati a norma della stessa, quando tali impegni rischiano di incidere sulle norme vigenti dell'Unione o di modificarne la portata.

La decisione proposta mira a modificare il regolamento interno del comitato ad hoc al fine di allinearlo al regolamento interno di altri organi dell'OTIF.

La modifica del regolamento interno del comitato ad hoc è una questione orizzontale, in quanto è ausiliaria degli strumenti giuridici e dei settori strategici di competenza esclusiva dell'Unione. A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE, l'Unione ha pertanto competenza esclusiva per quanto riguarda le modifiche del regolamento interno del comitato ad hoc. L'Unione, rappresentata dalla Commissione, dovrebbe esercitare il diritto di voto per l'adozione della presente decisione, a norma dell'allegato III, punto 3.3, della decisione 2013/103/UE del Consiglio.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*³.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato ad hoc è un organo istituito da un accordo, ossia dalla COTIF, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2.

³ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

L'atto che il comitato ad hoc è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. Poiché l'Unione è parte contraente a pieno titolo della COTIF, l'atto previsto avrà carattere vincolante per l'Unione nel diritto internazionale, conformemente all'articolo 16, paragrafo 10, della COTIF, a norma del quale i comitati dell'OTIF devono stabilire il proprio regolamento interno, e all'articolo 30 del regolamento interno del comitato ad hoc, in virtù del quale tale regolamento interno può essere modificato, in tutto o in parte, con una decisione di detto organo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano i trasporti internazionali per ferrovia.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 91 TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 91 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di 9^a sessione del comitato ad hoc per gli affari giuridici e la cooperazione internazionale dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) per quanto riguarda la modifica del suo regolamento interno

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia ("OTIF") di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999¹ ("accordo di adesione UE-COTIF"), è stato concluso il 16 giugno 2011 dall'Unione mediante la decisione 2013/103/UE del Consiglio².
- (2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, della COTIF, è stato istituito il comitato ad hoc per gli affari giuridici e la cooperazione internazionale ("comitato ad hoc") dell'OTIF.
- (3) A norma dell'articolo 16, paragrafo 10, della COTIF e dell'articolo 30 del regolamento interno del comitato ad hoc, quest'ultimo è competente per la modifica del proprio regolamento interno.
- (4) Il comitato ad hoc, nella sua 9^a sessione, che si terrà nei giorni 23-24 giugno 2026, prevede di adottare una decisione volta a modificare il proprio regolamento interno.
- (5) Se adottata, la decisione del comitato ad hoc volta a modificare il proprio regolamento interno produrrà effetti giuridici per l'Unione.
- (6) La presente decisione mira a modificare il regolamento interno del comitato ad hoc al fine di allinearlo al regolamento interno di altri organi dell'OTIF.
- (7) Le modifiche previste del regolamento interno del comitato ad hoc si basano sulle raccomandazioni formulate nella 8^a sessione del comitato ad hoc dell'OTIF per assicurare un allineamento e una coerenza maggiori tra le pratiche di questo e di altri organi dell'OTIF. È quindi opportuno sostenere le modifiche del regolamento interno.
- (8) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato ad hoc per quanto riguarda la modifica del suo regolamento interno,

¹ GU L 51 del 23.2.2013, pag. 8.

² Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/2013/103\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/2013/103(1)/oj)).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 9^a sessione del comitato ad hoc per gli affari giuridici e la cooperazione internazionale della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, in merito alle modifiche del suo regolamento interno, è quella di votare a favore delle modifiche proposte del regolamento interno, che figurano nel documento INST-24046-JUR9/8.

Articolo 2

Modifiche tecniche minori della posizione espressa all'articolo 1 possono essere concordate dai rappresentanti dell'Unione in sede di riunione del comitato ad hoc per gli affari giuridici e la cooperazione internazionale senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*